

Dropshipping: la rivoluzione del mondo e-commerce per l'internazionalizzazione delle imprese

Dott. Alberto Perani





LA DIGITAL ECONOMY

TRE DIMENSIONI SPECIFICHE



Le piattaforme multiparti

Il servizio reso dalle piattaforme assume natura di intermediazione a condizione che la piattaforma non agisca in nome proprio



Il commercio elettronico

Tassazione del commercio elettronico diretto ed indiretto: Direttiva 2008/8/CE che si estende al commercio elettronico indiretto dal 2021.




Le attività degli over the top (OTT)

valorizzazione delle informazioni scambiate tramite social network.

LA DIGITAL ECONOMY: MODELLO DI BUSINESS E-COMMERCE

VENDITA DI PRODOTTI ONLINE: principali soluzioni



MODELLO DI BUSINESS E-COMMERCE

Ipotesi di realizzazione di un gruppo di lavoro per la realizzazione di un progetto di e-commerce



SOFTWARE HOUSE

Con esperienza e-commerce



TEM (TEMPORARY EXPORT MANAGER)

Per analisi di mercato e digital branding



STUDIO LEGALE

Privacy e contrattualistica B2B e B2C



ESPERTO SISTEMI GESTIONALI (ERP)

Esperto sistemi gestionali ERP



CONSULENTE IVA

Per ottimizzare le procedure gestionali



SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI VENDITA NELLE-COMMERCE INDIRETTO

AMAZON - MARKETPLACE

L'impresa che decide di vendere i propri prodotti su AMAZON può scegliere tra **due modalità di Vendita:**



FBA FULFILLED BY AMAZON

FBA gestisce sia l'inventario (magazzino) che la spedizione dei prodotti; due possibilità:
- Programma paneuropeo di logistica Amazon
- Rete logistica europea



FULFILLED BY MERCHANT

L'inventario (magazzino) e la spedizione sono gestiti direttamente dal venditore o tramite terzi



Gestione inventario

Amazon mantiene i prodotti solo nei centri logistici locali, pronti per la consegna su scala nazionale e all'invio ai centri di distribuzione di altri paesi

Amazon si occupa di distribuire e stoccare i tuoi prodotti in tutta Europa, nei paesi da te abilitati alla collocazione dell'inventario

Tempi di consegna

Immediata su scala locale, più lenta verso l'estero

Molto veloci in tutti i paesi abilitati allo stoccaggio

IVA

È necessaria una P. IVA per il paese in cui i prodotti sono conservati. Potrebbe essere necessario possedere una P. IVA nei paesi esteri in cui viene superata una certa soglia di fatturato

È necessaria una P. IVA in ogni paese in cui saranno conservati i prodotti

Costi di spedizione

Tariffe locali per le consegne nazionali; costi più alti per le consegne all'estero

Tariffe locali in tutti i paesi abilitati allo stoccaggio

Costo logistico indicativo

Per una confezione standard da 500 g

€ 6,13

€ 2,81 - € 4,59

Nei paesi abilitati allo stoccaggio



SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI VENDITA NELL'E-COMMERCE INDIRETTO

Servizio di nomina dei vari rappresentanti fiscale nei diversi Paesi europei



Servizio che permette di trasferire i beni da un deposito all'altro a seconda della richiesta di acquisto di tali beni da parte degli utenti finali



Definizione dei Paesi in cui stoccare la propria merce e scelta di uno o più centri di depositi logistici della multinazionale



SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI VENDITA NELL'E-COMMERCE INDIRETTO

La multinazionale svolge il ruolo di service provider:

Soggetto che facilita le transazioni commerciali senza intervenire come controparte economica, giuridica nei contratti di vendita



Ritiro della merce presso la
sede italiana



Imballaggio e spedizione



Recapito alla società
venditrice di report di avvenuta
consegna



SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI VENDITA NELL'E-COMMERCE INDIRETTO

Territorialità dell'Iva



Transporto dei beni

Trasporto del bene avviene prima della cessione al cliente finale

- Trasferimento fisico della merce presso un centro di deposito della multinazionale situato in un altro stato membro UE, in attesa della successiva vendita e consegna agli acquirenti finali di tale Paese : CESSIONE INTRACOMUNITARIA ASSIMILATA NON IMPONIBILE EX ART. 41 DL 331/93
- Identificazione diretta ai fini Iva ovvero nomina di un rappresentante fiscale

Trasporto del bene situato nel territorio dello Stato verso altro Paese Ue in esecuzione della cessione all'acquirente


- Soggetto acquirente UE dotato di PIVA (art. 41 DL 331/93)
- Soggetto acquirente UE non dotato di PIVA : vendita a distanza (art. 40, co. 3 e art. 41, co. 1 lett. b) DL 331/93)



SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEI PROCESSI DI VENDITA NELL'E- COMMERCE INDIRETTO

SHOPIFY

E' una delle più diffuse piattaforme on line per creare un sito di e-commerce



- Permette di creare un negozio virtuale secondo le specifiche necessità dell'impresa
- Sotto il profilo degli adempimenti legali, mette a disposizione del venditore una specifica sezione nella quale il medesimo, con l'aiuto di un legale, carica:
 - Le condizioni generali di vendita;
 - La politica in tema di informativa privacy e dei cookies
 - Check-out sicuro
 - Gestisce le spedizioni
 - Funziona anche su mobile
- Possibilità di vendere sui social media, sugli altri marketplace online

E-commerce: regime fiscale Iva

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Rappresenta una cessione di beni materiali attraverso il canale telematico per mezzo del quale le parti:

- Concludono la transazione;
- Eseguono il pagamento

Il bene è spedito utilizzando il sistema dello scambio per corrispondenza

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Cessione virtuale di beni/servizi realizzata attraverso il canale mediale, nel quale la rete elettronica è utilizzata dall'acquirente per:

- Concludere la transazione;
- Scaricare telematicamente il prodotto acquistato (nella forma di file digitale);
- Eseguire il pagamento



COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO



1.

Viene assimilato alla vendita per corrispondenza con applicazione sulle relative norme interne, comunitarie e internazionali



2.

La tassazione deve avvenire nei modi tradizionali



3.

in Dogana se si tratta di importazione



4.

Come vendita a distanza, se effettuata in Ue.

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Paese del fornitore	Paese del cliente	Regime Iva	Normativa
Italia	Italia (P.Iva o privato)	Operazione imponibile	Art. 2 Dpr 633/72
	Paese Ue (P.Iva)	Cessione intracomunitaria	Art. 41, co. 1 lett a) DL 331/93
	Paese Ue (privato)	Vendita a distanza	Art. 41 co. 1 lett. b) DI 331/93
	Paese Extra-Ue (P.Iva o privato)	Cessione all'esportazione	Art. 8 Dpr 633/72
Paese Ue	Italia (P.Iva)	Acquisto intracomunitario	Art. 38 DI 331/93
	Italia (privato)	Vendita a distanza	Art. 40 co. 3-4 DI 331/93
Paese Extra-Ue	Italia (P.Iva o privato)	Importazione	Art. 67 DPR 633/72



COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

OPERAZIONI INTERNE



Entrambi i soggetti sono residenti in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti



si applica la disciplina del DPR 633/1972



Essendo assimilate alle vendite per corrispondenza, non sono soggette all'obbligo di certificazione (fattura, scontrino fiscale o ricevuta)



COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

OPERAZIONI INTERNE



I corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell'Iva, devono essere, tuttavia, annotati nel registro di cui all' art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al giorno di effettuazione.



Inoltre in sede di liquidazione dell'Iva periodica, lo scorporo dell'Iva deve avvenire con il metodo matematico (no ventilazione)

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Operazioni intracomunitarie

I soggetti sono residenti in Paesi diversi Ue. Sono equiparate alle vendite a distanza e quindi è applicabile la disciplina Ue degli:

Acquisti comunitari (cedente Ue e acquirente privato italiano), art. 40 co. 4 lett. b) D.L. 331/1993, convertito nella L. 29/10/1993 n° 427:

- si applica l'Iva italiana, attraverso un rappresentante fiscale o identificazione diretta, se il cedente Ue ha effettuato vendite annuali a privati italiani per un ammontare pari o superiore ad Euro 35.000;
- Se non viene superata la soglia di Euro 35.000, il cedente Ue può assoggettare l'operazione ad Iva nel suo stato di residenza.

Acquisti comunitari (cedente Ue e acquirente soggetto passivo italiano)

- Acquisto intracomunitario con applicazione del reverse charge

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Cessioni comunitarie (cedente italiano e acquirente privato Ue) art. 41 co. 1 lett. B D.L. 331/1993

- si applica l'Iva italiana se le cessioni effettuate nell'altro Stato Ue non hanno superato nell'anno precedente e non superano nell'anno in corso la soglia di Euro 100.000 (o l'eventuale minor soglia fissata nello Stato Ue di destinazione); l'italiano può optare per l'applicazione dell'imposta nel paese dell'acquirente con indicazione in dichiarazione Iva;
- Se si supera tale soglia, l'operazione è assoggettata ad imposta nello Stato di residenza dell'acquirente e il cedente italiano deve nominare un rappresentate fiscale o identificarsi direttamente

Cessioni comunitarie (cedente italiano e acquirente soggetto passivo Ue)

- Cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 41 co. 1 letta) D.L. 331/93

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Stato membro	Soglia	Stato membro	Soglia
Austria	35.000 €	Svezia	320.000 SEK
Belgio	35.000 €	Finlandia	35.000 €
Olanda	100.000 €	Cipro	35.000 €
Danimarca	280.000 DKK	Estonia	35.000 €
Germania	100.000 €	Lettonia	35.000 €
Grecia	35.000 €	Lituania	35.000 €
Spagna	35.000 €	Malta	35.000 €
Francia	35.000 €	Polonia	160.000 PLN
Irlanda	35.000 €	Repubblica Ceca	1.140.000 CZK
Italia	35.000 €	Slovacchia	35.000 €
Lussemburgo	100.000 €	Slovenia	35.000 €
Portogallo	35.000 €	Ungheria	35.000 €
Gran Bretagna	70.000 GBP	Bulgaria	70.000 BGN
Romania	118.000 RON	Croazia	270.000 HRK

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO: CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Elenchi Intra

CESSIONI SOPRA SOGLIA

Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994

In merito alle operazioni indicate ai precedenti punti a) ..., si ritiene opportuno precisare che, per quanto concerne gli obblighi di compilazione degli elenchi riepilogativi delle **cessioni intracomunitarie**, poiché l'art. 41, comma 1, lettere b) ..., le qualifica come cessioni intracomunitarie, le medesime operazioni devono essere comprese nell'elenco riepilogativo

INTRA-1 bis, sia agli effetti fiscali che a quelli statistici, relativo al periodo nel corso del quale le operazioni risultano registrate o soggette a registrazione a norma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, con l'avvertenza che la colonna 3 (codice IVA acquirente) va compilata ogni qual volta l'acquirente comunitario dei beni in altro Stato membro risulta essere un soggetto identificato ai fini IVA nel proprio Paese."



l'obbligo in questione vale solo per le imprese che operano sopra soglia o che hanno optato per l'applicazione dell'Iva del Paese del cliente.



Al fine di presentare il Modello Intra, sul piano pratico, è invece necessario compilare la colonna 3, indicando il codice ISO del Paese del consumatore finale e tanti ZERO quanti sono i caratteri dei numeri identificativi Iva di tale Paese.

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO: CESSIONI INTRACOMUNITARIE

PROCEDURA CESSIONI INTRACOMUNITARIE SOPRA SOGLIA

Apertura di una posizione Iva nello Stato membro tramite
identificazione diretta o rappresentante fiscale



L'impresa italiana dovrà operare come segue:

- le fatture attive andranno numerate utilizzando una numerazione distinta per singolo Paese di destinazione dei beni;
- la fattura attiva sarà un unico documento valida sia ai fini fiscali italiani sia ai fini fiscali del Paese di destinazione (la fattura sarà emessa in 3 esemplari 1 per l'impresa cedente; 1 per il cliente, 1 per il gestore della posizione Iva nel Paese estero);
- presentare il modello Intra 1-bis, sia agli effetti fiscali che a quelli statistici, in relazione al periodo nel corso del quale le operazioni risultano registrate o soggette a registrazione ai sensi dell'art. 23 del Dpr 633/1972, compilando la colonna 3 indicando il codice ISO del Paese Ue del cliente e tanti zeri quanti sono i caratteri del codici Iva attribuiti da tale Paese.



Commercio elettronico indiretto: casi particolari

Beni soggetti ad accisa | non è applicabile il regime delle vendite a distanza

- Il luogo impositivo non dipende dalla condizione relativa all'ammontare delle vendite effettuate nello Stato membro di destinazione, ma soltanto dal soggetto che organizza il trasporto o spedizione dei beni
- Se quest'ultimo è curato dal cedente, l'Iva è dovuta nel Paese di destinazione, mentre se la spedizione (o trasporto) è curata dal cessionario non residente, l'operazione resta soggetta ad Iva in Italia. (Nota Agenzia delle Entrate prot. N. 20462 del 15 febbraio 2013).

	Soggetto che cura il trasporto/spedizi	Luogo impositivo
Beni soggetti ad accisa	Fornitore	Paese Ue del cliente a prescindere
	Cliente	Paese Ue del fornitore a prescindere dallasoglia



COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO operazioni internazionali

Quando una delle due parti è residente
extra-Ue, si applicano:

Art. 67 e segg. DPR 633/1972

Per le importazioni: si ha importazione sia quando l'acquirente è soggetto passivo, sia quando è privato e l'Iva (con le imposte doganali), dovrà essere assolta in dogana



Art. 8 DPR 633/1972

Per le esportazioni: il cedente italiano che vende ad acquirente extra Ue (imprese e consumatori) emetterà una fattura senza applicazione dell'imposta





EFFETTI DELLA BREXIT

Nuove regole vendite on-line

Tutti gli operatori internazionali di e-commerce dal 1 gennaio 2021 saranno costretti a registrarsi ai fini IVA in UK anche per le vendite inferiori a 135 sterline.



eliminata l'attuale esenzione IVA sui pacchi di valore inferiore alle 15 sterline)



Le vendite di merci non superiori a £135 spedite da fuori del Regno Unito a un consumatore del Regno Unito devono essere assoggettate a IVA del Regno Unito



Il venditore deve chiedere/possedere la partita IVA del Regno Unito e procedere a dichiarazioni trimestrali.



Per operazioni superiori a £135 il venditore o l'acquirente può pagare l'IVA all'importazione nel Regno Unito.

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO: CASI PARTICOLARI

Vendite a distanza beni
omaggio

La disciplina delle vendite a
distanza non si estende alla
cessione dei beni omaggio.



L'assenza di un corrispettivo nella fattispecie degli omaggi,
comporta la disapplicazione della disciplina intracomunitaria.



Pertanto nella fattispecie di vendite nei confronti di uno Stato
Ue al di sopra dei 100.000 euro, il bene principale e quello
omaggio verrebbero trattati in maniera differente:

- il primo in regime di non imponibilità iva ex Art. 41 co. 1 lett b) DL 331/93;
- il secondo con esposizione dell'iva nazionale, se applicabile (art. 2 co.2 DPR 633/72)

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO: CASI PARTICOLARI

RESO DI MERCE PER RECESSO

Nel caso di reso di merce , occorre distinguere tra due diverse situazioni:

- L'impresa cedente, in relazione alla vendita, ha emesso fattura;
- l'impresa cedente emette nota credito con Iva;

L'impresa cedente, in relazione alla vendita, NON ha emesso fattura:

secondo la Risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009, l'impresa cedente è abilitata a rettificare in meno l'Iva dovuta solo se è possibile individuare il collegamento tra la vendita originaria e la successiva restituzione della merce.

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO: CASI PARTICOLARI

RESO DI MERCE - CLIENTE UE

Nel caso di resi di merce nei confronti di un cliente UE:

- **Se l'impresa italiana opera sotto soglia** con applicazione dell'Iva italiana :
valgono le considerazioni riportate in relazione alla vendita a consumatori finali italiani;
- **Se l'impresa italiana opera sopra soglia** mediante posizione Iva di altro Paese Ue, con
applicazione dell'Iva del Paese del consumatore finale:
 - impresa italiana emette nota credito articolo 41, comma 1, lettera b), del DI n.
331/1993;
 - posizione Iva di altro Paese UE: dovrebbe essere possibile recuperare l'Iva applicata
sulla cessione da verificare con un corrispondente estero

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO: CASI PARTICOLARI

RESO DI MERCE - CLIENTE EXTRA UE

L'impresa italiana, dovrà provvedere a:

Curare il rientro in Italia:

1. Dichiarando i beni per l'importazione definitiva
2. Rientro in franchigia doganale di cui all'articolo 68, primo comma, lettera d), del Dpr n. 633/1972.

L'impresa italiana, ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, Dpr n. 633/1972, ha la facoltà di:

- Emettere nota credito in articolo 8, primo comma, lettera a), Dpr n. 633/1972, a storno (totale o parziale) della fattura previamente emessa (soluzione consigliata);
- Oppure di limitarsi a gestire il reso in contabilità generale (e in contabilità di magazzino).

In tale evenienza l'impresa italiana deve comunque provvedere a rettificare in diminuzione l'ammontare del plafond per il periodo d'imposta successivo.

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO: CASI PARTICOLARI

REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA

DETERMINAZIONE N. 329619/RU del 24 settembre 2020

ARTICOLO 1

1. I soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, possono avanzare istanza per essere autorizzati a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia.
2. L'autorizzazione è rilasciata in via preventiva ed ha validità annuale.
3. I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: "e-commerce RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty)".

Il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 1 e subordinato alla dimostrazione da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo:

- effettuare un numero minimo pari a 100 reintroduzione di merce in franchigia al mese;
- essere in possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" nonchè per "destinatario autorizzato transito";
- identità tra la merce uscita e quella re-introdotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
- identità tra il dichiarante in export e in re-introduzione;
- utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 39, lettere a) e b) del CDU (1);
- tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;
- possibilità per l'Ufficio delle Dogane di cui all'articolo 3 di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma market place, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali, messa a disposizione dal soggetto.

IL DROP SHIPPING

è un modello di vendita a distanza attraverso cui si permette ad un soggetto di offrire ad un cliente finale un prodotto, senza detenere alcuna merce in magazzino, mediante il trasferimento al fornitore (c.d. drop shipper) di ordini ricevuti dai propri clienti



sarà a carico del drop shipper la gestione logistica dell'operazione, ivi incluse le attività di stoccaggio, di imballaggio e della successiva spedizione del prodotto al cliente finale



importante vantaggio per il Marketer che non si trova a dover impiegare liquidità nella gestione di un magazzino prodotti, evitandosi problemi legati alla rotazione del magazzino e dell'inventario



Il drop shipping, grazie alle sue modalità di transazione, garantisce alle aziende che ne fanno uso, un notevole risparmio di tempo e denaro.



OBBLIGHI DEL FORNITORE (DROP SHIPPER)

1

Fornire al marketer tutte le informazioni relative a ciascun prodotto da lui fornito: immagini, dimensioni, materiali del prodotto, etc.

2

Allegare al contratto con il marketer un listino prezzi

3

Curare l'imballaggio e la spedizione dei prodotti (che deve avvenire nei tempi previsti dal codice del consumo, in caso di e-commerce B2C)

4

Ricevere eventuali resi per difetti di conformità ed accettare eventuali resi anche in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del cliente dell'e-commerce



OBBLIGHI DEL GESTORE DELL'E-COMMERCE



Gestione del sito e degli ordini dei clienti (la spedizione non è di sua competenza)



Curare la promozione pubblicitaria del sito internet di e-commerce



Specificare nel contratto di drop shipping le modalità di gestione dell'ordine

IL DROP SHIPPING

Scioglimento del contratto

È opportuno prevedere una clausola risolutiva individuando, le circostanze in presenza delle quali è impossibile proseguire il rapporto

Esempio:


- Il fornitore non rispetta i tempi previsti per la spedizione dei prodotti
- Non vengono gestiti i resi secondo quanto previsto dal contratto
- Fatturato annuo al di sotto di una soglia prestabilita

Clausola di esclusiva

Può essere prevista una clausola esclusiva a favore di uno di loro o di entrambi.



SCHEMA DEL DROP SHIPPING



1. Step One

Il Marketer tramite il suo sito di E-commerce raccoglie l'ordine del cliente finale e il corrispettivo per il prodotto ordinato

2. Step Two

Il Marketer comunica telematicamente l'ordine ricevuto al proprio fornitore (Drop shipper)

3. Step Three

Il Drop shipper prepara, imballa e invia le merci ordinate all'indirizzo dell'acquirente. L'invio avverrà indicando sulla confezione il nome o il logo dell'impresa di E-commerce, come se l'invio fosse stato effettuato direttamente dal Marketer

4. Step Four

Il Marketer pagherà al produttore il prezzo di listino\catalogo del bene, trattenendo per sé la differenza rispetto al prezzo di vendita al pubblico

IL DROP SHIPPING

VANTAGGI	SVANTAGGI
<ul style="list-style-type: none">• Non necessita di un magazzino: risparmio costi logistica	<ul style="list-style-type: none">• Concorrenza
<ul style="list-style-type: none">• Risparmio di tempo	<ul style="list-style-type: none">• Non avere il pieno controllo del proprio Business
<ul style="list-style-type: none">• Possibilità di provare nuovi prodotti in tempi veloci	<ul style="list-style-type: none">• Problematiche relative a fornitori inaffidabili (tempi di consegna e resi)
<ul style="list-style-type: none">• Costo minimo	<ul style="list-style-type: none">• Scarso controllo di qualità
<ul style="list-style-type: none">• No gestione dei resi	<ul style="list-style-type: none">• Marginalità
<ul style="list-style-type: none">• No gestione livello delle scorte	<ul style="list-style-type: none">• Passaggio automatico di ogni contatto acquisito al fornitore

IL DROP SHIPPING

- Nel contratto di drop shipping è comunque indispensabile avere una strategia di branding e di digital marketing
- Alternativa al drop shipping: collaborare con una società logistica terza (3PL –THIRD PARTY LOGISTIC SERVICE PROVIDE)



IL DROP SHIPPING

Se viene eseguito tra soggetti residenti in Stati diversi:

È riconducibile ad una «operazione triangolare Iva»



Intervengono contemporaneamente tre operatori economici diversi, situati in diversi Stati comunitari o extra-comunitari



I beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione



Per realizzare le due diverse cessioni si effettua un unico movimento di beni

TRIANGOLAZIONI DROP SHIPPING CON CONSUMATORE FINALE

IOTESI 1: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) italiana, nei confronti di un consumatore finale francese

Caso sotto soglia:

- La società di e-commerce vende la merce al consumatore finale francese ed applica l'Iva italiana.
- Il drop shipper italiano emette fattura con applicazione dell'iva italiana nei confronti della società di e-commerce ed invia la merce al consumatore finale francese.
(oppure art. 58 DL 331/93 ?)

Caso sopra soglia:

- la società di e-commerce apre una posizione Iva in Francia.
- La società di e-commerce posizione iva francese cede la merce al consumatore finale francese ed applica l'Iva francese.
- Il drop shipper italiano emetterà fattura non imponibile art. 41 DL 331/93 nei confronti della società di e-commerce posizione Iva francese ed invia la merce al consumatore finale francese.

IL DROP SHIPPING

IPOTESI 2: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) italiana, nei confronti di un consumatore finale svizzero

- La società di e-commerce cede la merce al consumatore finale svizzero e dichiara la stessa per l'esportazione definitiva dall'Italia, sulla base di fattura, per operazione non imponibile art. 8 DPR 633/72
- Il drop shipper italiano emette fattura per operazione non imponibile art. 8 DPR 633/72, specificando che si tratta di operazione triangolare nei confronti della società di e-commerce ed invia la merce al consumatore finale svizzero



IPOTESI 3: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) francese, nei confronti di un consumatore finale italiano (società di e-commerce) francese, nei confronti di un consumatore finale italiano



La società di e-commerce francese deve disporre di una Piva in Italia e deve comunicarla al drop shipper italiano



La società di e-commerce francese con posizione Iva italiana cede la merce al consumatore finale italiano e applica l'Iva italiana



Il drop shipper italiano emette fattura con iva nei confronti della società di e-commerce posizione Iva italiana ed invia la merce al consumatore finale italiano

IOTESI 4: il drop shipper
italiano vende i beni al Marketer
(società di e-commerce)
francese, nei confronti di un
consumatore finale francese



Il Marketer francese cede la merce al
consumatore finale francese ed applica
l'iva francese



Il drop shipper italiano emette fattura per
operazione non imponibile art. 41 DL
331/93



IPOTESI 5: il drop shipperitaliano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) francese, nei confronti di un consumatore finale tedesco

- Il marketer francese deve disporre di una posizione Iva tedesca e deve invitare il drop shipperitaliano ad emettere la propria fattura nei confronti del marketer francese – posizione Iva tedesca
- Il marketer francese – posizione Iva tedesca cede la merce al consumatore finale tedesco ed applica l’iva tedesca
- Il drop shipperitaliano emette fattura per operazione non imponibile art. 41 DL 331/93, nei confronti del marketer francese – posizione Iva tedesca ed invia la merce al consumatore finale tedesco

IPOTESI 6: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) francese, nei confronti di un consumatore finale svizzero



Il marketer francese cede la merce al consumatore finale svizzero ed emette fattura per operazione fuori campo Iva francese



Il drop shipper italiano emette fattura per operazioni non imponibile art. 8 co. 1 letta) DPR 633/72, nei confronti del marketer francese ed invia la merce al consumatore finale svizzero



IPOTESI 7: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) svizzero, nei confronti di un consumatore finale francese

- La società di e-commerce svizzera deve disporre di una Piva in Francia e deve comunicarla al drop shipper italiano
- La società di e-commerce svizzera con posizione Iva francese cede la merce al consumatore finale francese e applica l'Iva francese
- Il drop shipper italiano emette fattura per operazione non imponibile art. 41 DL 331/93 nei confronti della società di e-commerce posizione Iva francese e invia la merce al consumatore finale francese



IPOTESI 8: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) svizzero, nei confronti di un consumatore finale italiano

- La società di e-commerce svizzera deve disporre di una Piva in Italia e deve comunicarla al drop shipper italiano
- La società di e-commerce svizzera con posizione Iva italiana cede la merce al consumatore finale e applica l'Iva italiana
- Il drop shipper italiano emette fattura con Iva nei confronti del marketer svizzero – posizione Iva italiana ed invia la merce al consumatore finale



IPOTESI 9: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) svizzero, nei confronti di un consumatore finale svizzero



Il Marketer svizzero cede la merce al consumatore finale svizzero ed applica l'Iva Svizzera



Il drop shipper italiano emette fattura per operazione non imponibile art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/72 nei confronti del marketer svizzero ed invia la merce al consumatore finale svizzero

IOTESI 10: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) svizzero, nei confronti di un consumatore finale australiano



Il Marketer svizzero cede la merce al consumatore finale australiano ed emette fattura per operazioni fuori campo Iva svizzera



Il drop shipper italiano emette fattura per operazione non imponibile art. 8 co. 1 lett. a) DPR 633/72 nei confronti del marketer svizzero ed invia la merce al consumatore finale australiano

E-COMMERCE

Reti di imprese e consorzi



IL CONSORZIO

Posizione Iva estera intestata al Consorzio

ESEMPIO:

- le imprese produttrici emettono fattura nei confronti del consorzio;
- Il consorzio riemette fattura nei confronti dei clienti finali;
- il consorzio provvede a ripartire le spese di gestione emettendo fattura nei confronti delle imprese consorziate.



LA RETE DI IMPRESE

ESEMPIO:

- gestione della posizione estera da parte dell'impresa mandataria facente parte della rete stessa o esterna alla rete.



E-COMMERCE: VENDITA TRAMITE DEPOSITI LOGISTICI ALL'ESTERO

Risposta a interpello n. 238/2020

IL CASO:

Esportazione definitiva di beni fuori dal territorio UE destinazione di un deposito doganale



I beni saranno estratti e sdoganati solo se quando saranno acquistati dai clienti (privati che utilizzano una piattaforma online);

RISPOSTA:

L'Agenzia delle entrate ha affermato che non si tratta di vendite fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7 bis DPR 633/72 ma di cessioni all'esportazione non imponibile ex art. 8 DPR 633/72



Il regime di non imponibilità viene fatto retroagire con riguardo alla vendita di beni esportati che però sono ceduti solo in un momento successivo, ovvero quando non sono più esistenti nel territorio dello Stato

NB: Da valutare con particolare attenzione questa risposta e soprattutto confrontare con l'altra risposta all'interpello 273/2020 nella slide successiva

E-COMMERCE: VENDITA TRAMITE DEPOSITI LOGISTICI ALL'ESTERO

Risposta a interpello n. 273/2020

IL CASO:

Un'impresa invia i beni presso una piattaforma logistica in Belgio.
I beni saranno successivamente consegnati a clienti Ue ed Extra Ue



RISPOSTA:

Nella fattispecie prospettata secondo l'agenzia delle entrate non si configura una mera sosta tecnica pertanto l'invio della merce in deposito per la successiva consegna ai clienti Ue ed extra Ue che ne ordineranno l'acquisto va considerato distintamente dall'operazione di vendita



Trasferimento dei beni al deposito in Belgio: operazione non imponibile assimilata ad una cessione intracomunitaria con conseguente obbligo di apertura di una posizione Iva in Belgio

Successive cessioni con partenza dal Belgio saranno trattate secondo le regole vigenti in tale stato. A seconda dello stato del cessionario saranno o cessioni intracomunitarie o esportazioni

NOVITA' E-COMMERCE DAL 01° LUGLIO 2021

Risposta a interpello n. 273/2020

- [II REGOLAMENTO \(UE\) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017](#), che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto.
- [La DIRETTIVA \(UE\) 2017/2455 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2017](#) che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni volti a rendere maggiormente efficiente la cooperazione tra i singoli Paesi Ue nel contrasto all'evasione dell'Iva e a cambiare le modalità applicative dell'Iva e-commerce nei rapporti con l'estero.
- [DIRETTIVA \(UE\) 2019/1995 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2019](#) che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni
- [REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) 2019/2026 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2019](#) che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

NOVITA' E-COMMERCE DAL 01° LUGLIO 2021

- Viene fornita, in modo chiaro, la nozione di “vendite a distanza intracomunitarie di beni”: cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.
- Le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni.
- Fino alla soglia annua di vendite pari a 10.000 Euro (valore totale al netto dell’IVA) si applicherà, invece, l’IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA (ferma restando la possibilità di opzione per la tassazione a destinazione indipendentemente dalla soglia).
- Introduzione del regime speciale dello sportello unico (“OSS-One Stop Shop”) per la vendita on line di beni fisici: regime simile a quello esistente già dal 01 gennaio 2015 riguardo alla vendita di beni virtuali

NOVITA' E-COMMERCE DAL 01° LUGLIO 2021

SISTEMA OSS

<ul style="list-style-type: none">• L'impresa italiana gestisce il sistema OSS utilizzando il proprio numero identificativo Iva ordinario;
<ul style="list-style-type: none">• NON vi è l'obbligo di emissione della fattura di vendita;
<ul style="list-style-type: none">• L'impresa italiana vende i beni fisici applicando l'Iva del Paese di consumo;
<ul style="list-style-type: none">• Le operazioni restano non imponibili ai sensi dell'articolo 41 co. 1 lett. b) del DL n. 331/1993; esse concorrono quindi a formare il volume d'affari e del plafond;
<ul style="list-style-type: none">• Registrazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi, come operazioni non imponibili articolo 41 co.1 lett.b) del DL n. 331/1993;
<ul style="list-style-type: none">• E' obbligatorio trasmettere il Modello Intra 1-bis, almeno ai fini statistici.
<ul style="list-style-type: none">• Oltre alla dichiarazione Iva ordinaria, viene presentata una speciale dichiarazione Iva OSS relativamente alla merce inviata ai consumatori di altri Paese Ue con partenza dall'Italia
<ul style="list-style-type: none">• La dichiarazione Iva OSS viene presentata su base trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento

Novita` e- commerce dal 1 luglio 2021: Sistema OSS

Dal 01 aprile 2021 sarà possibile registrarsi ai nuovi regimi speciali
Dal 01 aprile 2021 sarà possibile registrarsi ai nuovi regimi speciali

sul sito www.agenziaentrate.gov.it



OSS non-Ue

Soggetti Extra Ue privi di S.O. nel territorio dell'Unione



OSS Ue

Soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia
Soggetti Extra Ue aventi S.O. in Italia
Soggetti Extra Ue che seppure privi di una S.O. in UE spediscono e trasportano merci dall'Italia



IOSS

Soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia
Soggetti passivi Extra UE con S.O. in Italia
Soggetti passivi Extra-UE privi di S.O. nell'UE

NOVITÀ DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Modifiche alle direttive Iva 2006/112/CE e 2009/132/CE ad opera della Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017 in vigore dal 1° gennaio 2021

- Viene fornita, in modo chiaro, la nozione di “vendite a distanza intracomunitarie di beni”: cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.
- Le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni.
- Fino alla soglia annua di vendite pari a 10.000 Euro (valore totale al netto dell’IVA) si applicherà, invece, l’IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA (ferma restando la possibilità di opzione per la tassazione a destinazione indipendentemente dalla soglia).
- I cedenti soggetti passivi IVA potranno comunque optare per il MOSS così come avviene per il commercio elettronico diretto. In tal caso, il cedente applicherà ai fini della fatturazione/certificazione dei corrispettivi le regole di fatturazione/certificazione applicate nel proprio Paese e non quelle di destino dei beni.

NOVITA' E-COMMERCE DAL 01 LUGLIO 2021

Modifiche alle direttive Iva 2006/112/CE e 2009/132/CE ad opera della Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017 in vigore dal **1° gennaio 2021**

- Rimozione dell'attuale franchigia Iva sulle importazioni di modico valore (che varia da 10 a 22)
- Introduzione di un nuovo regime Iva per le importazioni di prodotti da territori extra-UE con valore intrinseco inferiore ovvero uguale a 150 Euro. Il momento impositivo IVA coinciderà, con la data del pagamento online. Le spedizioni con prodotti di valore inferiore ovvero uguale a 150 Euro non saranno più soggette a prelievo IVA in dogana. Conseguentemente, il cedente extra-UE dovrà munirsi di partita IVA UE.
- Quando un operatore facilita, attraverso l'uso di un marketplace (ovvero negozio virtuale), portale o similari strumenti, le vendite a distanza di prodotti importati direttamente da extra-UE con valore intrinseco uguale o inferiore a 150 Euro, tale operatore economico sarà considerato quale cedente del bene a fini IVA. Il marketplace, quindi non più il cedente, sarà il vero responsabile per il soddisfacimento di tutti gli adempimenti IVA.



DICHIARAZIONI SEMPLIFICATE PER LE MERCI DI MODESTO VALORE

E' stata introdotta un'apposita procedura che **semplifica le formalità da svolgere per le operazioni di importazione** relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate **e-commerce per merce di valore trascurabile destinata a soggetti privati**, non soggetta a vincoli e/o limitazioni (determinazione direttoriale Prot.: 344910/RU del 6 ottobre 2020).

Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei determinati requisiti di tipo oggettivo e soggettivo, tra cui:

- effettuazione di un numero minimo di 50.000 operazioni mensili di importazione;
- utilizzo del codice EORI e possesso dell'autorizzazione AEO;
- tracciabilità della filiera dall'origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
- predisposizione di un sistema e di procedure di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all'Autorità doganale l'accesso completo ad ogni flusso logistico.

Regime IOSS

Questo regime di importazione consente ai fornitori e ai marketplaces di riscuotere l'Iva sulle vendite di merci di modico valore (<150 euro), spedite o trasportate da un paese extracomunitario a clienti nella Unione Europea nel seguente modo:

- L'importazione è esente da Iva;
- L'Iva è pagata come parte del prezzo di acquisto dal cliente.

Si tratta di un regime non obbligatorio, **inapplicabile nell'ipotesi di beni soggetti ad accise.**

Il regime è applicabile ai seguenti soggetti:

- Fornitori stabiliti o non nella UE, che vendono ad un cliente privato nella UE beni di modico valore (<150 Euro);
- Marketplaces stabiliti e non nella UE, che facilitano le vendite a distanza di beni di modico valore (<150 Euro) importati per fornitori sottostanti.

I vantaggi:

- un fornitore o un marketplace garantiscono una transazione trasparente per il cliente che paga un prezzo comprensivo di Iva al momento dell'acquisto on line.
- Il cliente ha la certezza del prezzo totale della transazione e non deve affrontare costi imprevisti da sostenere al momento dell'importazione del bene nella UE.

NOVITÀ DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017 Nuovo art. 14-bis

Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.



La norma richiamata ha l'effetto di scindere la singola cessione di beni in due operazioni distinte:

- Una prima cessione effettuata dal fornitore nei confronti del soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica;
- Una seconda cessione effettuata da quest'ultimo nei confronti del privato

Obblighi comunicativi a carico dei market place

Art. 13 DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 Art. 11-bis, commi da 11 a 15, DL 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

OBBLIGHI COMUNICATIVI A CARICO DEI MARKETPLACE

31.10.2019

prima scadenza per l'invio della comunicazione, delle vendite concluse attraverso piattaforme online, approvata con provvedimento n. 660061/2019

La denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall'interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica

Il numero totale delle unità vendute in Italia

A scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro



E-COMMERCE REGIME FISCALE IVA

Commercio elettronico diretto



Regolamento UE n. 282/2011

Art. 7, comma 1: «I servizi prestati tramite mezzi elettronici...comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione»



COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Art. 7, comma 2: sono compresi nel commercio elettronico i seguenti servizi purché forniti attraverso Internet o una rete elettronica



fornitura di prodotti digitali in genere



servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web



servizi automaticamente generati da un computer, attraverso internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario



concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line



Offerte forfettarie di servizi Internet nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Allegato I regolamento UE n. 282/2011

1. FORNITURA DI SITI WEB E WEB-HOSTING, GESTIONE A DISTANZA DI PROGRAMMI E ATTREZZATURE

- a) hosting di siti web e di pagine web
- b) manutenzione automatica di programmi, remota e on line
- c) amministrazione remota di sistemi
- d) conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente
- e) fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste

2. FORNITURA DI SOFTWARE E RELATIVO AGGIORNAMENTO

- a) accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti
- b) bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari
- c) driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti
- d) installazione automatica on line di filtri per i siti web
- e) installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls)

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

3. FORNITURA DI IMMAGINI, TESTI E INFORMAZIONI E MESSA A DISPOSIZIONE DI BASI DI DATI

- a) accesso o scaricamento di temi dell'interfaccia grafica
- b) accesso o scaricamento di fotografie o immagini o salvaschermi
- c) contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche
- d) abbonamento a giornali o riviste on line
- e) siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web
- f) notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line
- g) informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo
- h) fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web
- i) utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet

4. FORNITURA DI MUSICA, FILM, GIOCHI, COMPRESI I GIOCHI DI SORTE O D'AZZARDO, PROGRAMMI O MANIFESTAZIONI POLITICI, CULTURALI, SPORTIVI, SCIENTIFICI O DI INTRATTENIMENTO

- a) accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari
- b) accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni
- c) accesso o scaricamento di film
- d) scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari
- e) accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono lontani gli uni dagli altri

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

5. FORNITURA DI PRESTAZIONI DI INSEGNAMENTO A DISTANZA


- a) tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analogica vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente
- b) libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Il Reg. Ue 1042/2013 ha modificato, con decorrenza 01.01.2015 l'elenco dei servizi che non si considerano prestati con mezzi elettronici:

- | | |
|----|--|
| a) | servizi di teleradiodiffusione |
| b) | servizi di telecomunicazione |
| c) | beni per i quali l'ordine o la sua elaborazione avvengono elettronicamente |
| d) | CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi |
| e) | materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste |
| f) | CD e audiocassette |
| g) | video cassette e DVD |
| h) | giochi su CD-ROM |
| i) | servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica |
| j) | servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto |
| k) | servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche |
| l) | servizi di conservazione dei dati off line |
| m) | servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione |
| n) | servizi di helpdesk telefonico |
| o) | servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta |
| t) | prenotazione on line di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini |
| u) | prenotazione on line di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini |

Commercio elettronico diretto



Commercio elettronico diretto

SOGGETTO PASSIVO IVA ITALIANO



PRESTAZIONI E-COMMERCE

PRIVATO ITALIANO



IVA IN ITALIA

PRIVATO UE



IVA IN STATO UE



IDENTIFICAZION
E STATO UE



ISCRIZIONE
MOSS

PRIVATO EXTRA-UE



NO IVA IN ITALIA

SOGGETTO PASSIVO UE/EXTRA-UE



NO IVA IN ITALIA



Commercio Elettronico Diretto

Art. 1 del D.Lgsn. 42/2015



Prevede l'esonero dall'obbligo di fatturazione per i servizi relativi al commercio elettronico diretto resi a privati (salvo se espressamente richiesta)



FATTURAZIONE



Modifica dell'art. 22 DPR 633/72 Aggiunto co. 6-ter



NOTA BENE: Esonero anche dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (D.M. del 27.10.2015 pubblicato sulla G.U. n.263 del 11.11.2015).

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO: FATTURAZIONE

Cliente estero soggetto Iva



l'operazione è esclusa da Iva in Italia (art. 7-ter DPR 633/72)

- L'obbligo di fatturazione entro il 15 del mese successivo al momento di effettuazione della prestazione
- Specificando in fattura la dicitura "inversione contabile" se il cliente è debitore d'imposta in altro "Stato membro; oppure "operazione non soggetta" se il cliente è stabilito in un Paese Extra-Ue

Cliente estero privato



l'operazione è esclusa da Iva in Italia

- Fornitore iscritto al Moss: è esonerato dagli obblighi di fatturazione e registrazione per i servizi digitali resi a clienti di altri Paesi Ue;
- Fornitore non iscritto al Moss: per i clienti di altri Paesi Ue, deve identificarsi ai fini Iva (direttamente o per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale) nei vari Paesi membri dei clienti.

MINI SPORTELLO UNICO (c.d. Moss)

Il «Mini sportello unico » ovvero «Mini onestop shop», è una semplificazione composta da due regimi speciali, applicabili:

1. Dai soggetti passivi;
2. Per assolvere l'Iva sui servizi di telecomunicazione, teleradio diffusione ed elettronici resi a privati

E' utilizzabile dai:



Soggetti Ue (Regime Ue)
Soggetti extra-Ue (Regime non Ue)



Consente di dichiarare e versare l'imposta dovuta per le prestazioni verso privati consumatori Ue ovunque fornite, nel Paese di identificazione.

NOVITA` DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Modifiche alle direttive Iva 2006/112/CE e 2009/132/CE ad opera della
Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017
in vigore dal 1° gennaio 2019

- Introduzione di una soglia annua a livello comunitario pari a 10.000 euro (valore totale al netto dell'Iva) al di sotto della quale le operazioni di commercio elettronico diretto rese a privati consumatori di altri Paesi Ue (B2C) rimarranno imponibili ai fini Iva nello Stato membro di stabilimento del prestatore.
- Le operazioni di commercio elettronico diretto per le quali il prestatore abbia optato per il MOSS dovranno seguire le regole di fatturazione previste nello Stato membro di identificazione del prestatore che si sia avvalso di tale opzione.
- I soggetti passivi d'imposta extra-UE potranno avvalersi del MOSS anche se gli stessi risultano identificati ai fini Iva in uno o più paesi della UE fermo restando il vincolo dell'assenza di stabilimento.

**NB: art. 7-octies introdotto dal D.Lgs.
45/2020**

Grazie

Dott. Alberto Perani | www.coapassociati.com

